

La seduta comincia alle 11,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura, Coldiretti, Copagri, CIA e delle associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e Italia Nostra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame dei progetti di legge C. 817 Molinari, C. 1085 de Ghislanzoni Cardoli, C. 1198 Losurdo e C. 2635 Rocchi in materia di « agriturismo », l'audizione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura, Coldiretti, Copagri, CIA e delle associazioni ambientaliste WWF e Legambiente.

Do subito la parola al rappresentante della Confagricoltura, avvocato Giorgio Buso.

GIORGIO BUSO, *Capo area legislativa della Confagricoltura*. La Confagricoltura ritiene opportuna l'iniziativa legislativa di modifica della legge n. 730 del 1985, sia per il decorso del tempo sia per la positiva novità rappresentata dal forte sviluppo dell'attività agrituristica.

La legge n. 730 del 1985 costituisce il punto di riferimento fondamentale, ma il legislatore è intervenuto in ambiti analoghi, modificando anche disposizioni che concernono il settore agrituristico. Vorrei richiamare l'equiparazione, a fini agrituristici, della diffusione di prodotti biologici, attuata con la legge finanziaria per il 2000 e modificata da quella per il 2001; l'articolo 23 della legge n. 122 del 2001,

che ha introdotto il concetto di ospitalità rurale familiare; la cosiddetta legge di orientamento, vale a dire il decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha ulteriormente confermato i motivi di validità dell'attività agrituristica, aggiornandola alle esigenze emerse negli ultimi anni, soprattutto con riferimento alle attività svolte all'esterno dei beni fondiari e della disponibilità dell'impresa.

Riteniamo pertanto opportuna e del tutto legittima questa iniziativa legislativa, anche con riferimento alle modifiche costituzionali che si sono verificate nel corso del 2001. Su questo punto riteniamo che la materia agricola, pur non essendo nominata e rientrando nella competenza esclusiva delle regioni, investa senza dubbio la materia agrituristica ma, ovviamente, sussistono molti profili che rientrano nella competenza statale, non solo esclusiva ma anche concorrente. Mi riferisco alla regolazione dei profili civilistici (quali la definizione di attività agrituristica) e tributari (come il regime fiscale applicabile), nonché alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (la cosiddetta agricoltura multifunzionale), che sono ambiti attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato.

Con riferimento alla legislazione concorrente, richiamo i rapporti con l'Unione europea: mi riferisco, in particolare, ai finanziamenti comunitari nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. Vi sono poi le questioni concernenti le professioni (in cui si può far rientrare quella dell'imprenditore agrituristico), la tutela della salute e dell'alimentazione (come, ad esempio, la disciplina relativa alla preparazione e alla somministrazione di cibi e di bevande proprie dell'azienda agrituristica), il governo del territorio e la valorizzazione dei

beni culturali ed ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali. Questi sono tutti ambiti di legislazione concorrente.

Quindi, per la Confagricoltura questa iniziativa parlamentare è del tutto legittima e coerente con le ultime modifiche legislative.

Con riferimento alla normativa comunitaria, l'attività agrituristica rientra nell'ambito del turismo rurale — un concetto di agriturismo che, rispetto al nostro, la Comunità amplia —, per cui potremmo considerarla una forma particolare di turismo rurale, che comunque si inserisce all'ambito delle iniziative di sviluppo rurale previste dalla Comunità. Quindi, anche sotto il profilo comunitario questa iniziativa legislativa è del tutto legittima, anzi corrisponde agli interventi della stessa Comunità nel settore dello sviluppo rurale e del relativo turismo.

Le proposte di legge sottoposte alla nostra attenzione sono, inoltre, del tutto in linea con l'autonomia legislativa regionale, perché affidano proprio alle regioni il 90 per cento della disciplina in ambiti specifici che rispondono ad esigenze di carattere territoriale. Di conseguenza, valutiamo positivamente le proposte di legge — che sono sostanzialmente omogenee — e, con riferimento all'autonomia regionale, riteniamo che salvaguardino completamente le possibilità di intervento delle regioni.

Riconosciamo l'esigenza dell'omogeneità di trattamento, aspetto che la Confagricoltura ritiene importante in campo agricolo e nei relativi ambiti: la tutela sostanziale delle posizioni soggettive. Riteniamo che questo tipo di intervento potrebbe meglio tutelare le posizioni delle aziende agricole che, pur trovandosi in ambiti territoriali e con legislazioni regionali differenti, dovrebbero avere le stesse possibilità di iniziare l'attività agrituristica, senza quelle differenziazioni che hanno caratterizzato spesso gli interventi regionali. Faccio l'esempio delle aziende che producono lo stesso bene, sono con-

finanti, pur stando nel territorio di regioni diverse, magari una ad autonomia ordinaria e l'altra ad autonomia speciale.

È evidente che soggetti che svolgono attività identiche oppure simili od omogenee debbono essere tutelati nelle loro posizioni soggettive. Spetterà poi alle regioni agevolare queste attività, ma chiaramente non si possono prevedere, per l'avvio e la conduzione delle medesime, differenze tanto marcate da introdurre elementi che possano incidere anche sulla concorrenza tra le singole attività.

Per questo motivo riteniamo che una legge quadro potrebbe fornire alla domanda proveniente dalle aziende che svolgono attività del tutto simili una risposta compiutamente coerente, senza peraltro intaccare l'autonomia regionale, e conforme ai principi del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, avvocato Buso.

Ricordo che sono gradite eventuali memorie scritte.

Do ora la parola al rappresentante della Coldiretti, avvocatessa Paola Grossi.

PAOLA GROSSI, Capo ufficio legislativo della Coldiretti. Mi associo a quanto osservato dal collega della Confagricoltura circa gli aspetti istituzionali; mi soffermerò invece su alcuni elementi specifici dei progetti di legge all'esame della Commissione.

In linea di principio riteniamo innanzitutto che, anche alla luce del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha ridefinito il concetto di attività agricola, non si debba più parlare di complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola, bensì semplicemente di connessione, perché questo è il criterio alla luce del quale vanno considerate agricole le attività connesse.

È altresì evidente che, mentre ai tempi in cui è stata adottata la legge n. 730 del 1985 l'attività di fornitura di beni e servizi non poteva essere ricompresa fra le attività connesse — e da qui l'esigenza di una legge speciale —, oggi l'agriturismo, in quanto fornitura di beni e servizi, rientra

comunque fra le attività connesse. È questo il criterio che va considerato per stabilire quando si rientri nell'ambito di un'attività agrituristica e quando invece si esorbiti da tale ambito per sfociare in un'attività da considerarsi commerciale.

A questo proposito, richiamo un aspetto su cui ci hanno fatto riflettere le ultime gravi calamità verificatesi. Molti operatori agrituristici hanno sollevato il problema del mantenimento della connessione a fronte di una calamità che abbia completamente distrutto l'attività agricola. Mi riferisco, ad esempio, al caso di un grosso imprenditore vitivinicolo che, nonostante la notevole attività agricola, si è venuto a trovare senza più un litro di vino proprio. Evidentemente, tale situazione può creare problemi all'imprenditore in questione ai fini della individuazione della connessione (sia pur limitatamente a quest'anno e non in linea generale), in considerazione dell'attività agrituristica abbastanza fiorente svolta dallo stesso. Siccome l'agricoltura conserva - come è stato chiaramente definito nel nuovo testo dell'articolo 2135 del codice civile - un riferimento al ciclo biologico, e quindi al rischio in particolare (nel caso che ho citato si tratta di quello atmosferico, ma altrettanto potrebbe dirsi, nell'ipotesi di un imprenditore zootecnico, per una epizootia), riteniamo che, nel definire una legge quadro che richiami l'aspetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile, sarebbe opportuno un accenno al mantenimento della connessione anche in via temporanea, qualora venga meno il prodotto o, meglio, l'attività agricola alla luce della quale la connessione va calcolata. In proposito, rammento che una legge regionale, mi pare quella della Valle d'Aosta, considera esplicitamente questo aspetto, da suffragare ovviamente mediante una dichiarazione dell'ente locale volta ad accertare che il soggetto abbia subito effettivamente la calamità.

Una ulteriore notazione: all'articolo 2 delle proposte di legge, laddove si definisce l'attività agricola, si deve parlare di allevamento di animali e non di allevamento di bestiame.

È stato più volte richiamato nel dibattito in Commissione l'aspetto della presunta concorrenza sleale degli agrituristi nei confronti dei commercianti. A nostro giudizio tale problema non si risolve ponendo vincoli, per così dire, esterni, cioè di tipo amministrativo, ma con i controlli sulla effettiva sussistenza della connessione, perché è evidente che la legislazione speciale e le eventuali norme agevolative collegate al carattere agricolo delle attività intanto si giustificano in quanto permanga la connessione. Fin tanto che sussiste la connessione non c'è motivo, a nostro giudizio, di parlare di concorrenza sleale, perché una valutazione a monte è già stata fatta dal legislatore. Diversamente, nel caso in cui venissero meno i presupposti della connessione, è chiaro che l'attività andrebbe considerata commerciale.

Allo stesso modo dovrebbe essere risolta la questione della perdita della connessione, cioè applicando la normativa sul commercio, perché si fuoriesce dall'attività agrituristica. L'introduzione di figure intermedie, come quella di soggetti che pur non essendo più agrituristi conservano alcuni privilegi, potrebbe essere foriera di confusione e forse anche di contrasti con altre categorie, che potrebbero recriminare per una ingiustificabile diversità di trattamento. Per fare un esempio, il decreto legislativo n. 228 del 2001, dopo aver fissato dei parametri per la vendita diretta, afferma che quando si esce dai medesimi si applica il decreto legislativo n. 114 del 1998 sul commercio. Secondo noi, nel caso dell'agriturismo la scelta dovrebbe essere altrettanto chiara ed univoca, per non creare né frizioni né incertezze legislative.

Un altro aspetto che giudichiamo positivo riguarda l'eliminazione della possibilità di richiedere l'iscrizione come imprenditori agrituristici per i familiari. A nostro avviso ciò è coerente con la definizione delle figure giuridiche soggettive operata non solo dal decreto legislativo n. 228 del 2001, ma anche dalla disciplina in materia di iscrizione nel registro delle imprese, poiché si afferma che l'imprenditore agrituristico è l'imprenditore agricolo che svolge una attività connessa.

Chiaramente occorre l'imputazione dell'attività di impresa: quindi, si tratta o di un imprenditore individuale o di un imprenditore sociale, che assume la veste di una società di persone o di capitali. Per i familiari sussistono comunque dei problemi, come quello fiscale collegato alla imputazione dell'attività di impresa a fini civilistici. Perciò, riteniamo sia più chiara e netta la scelta di prevedere che soltanto un soggetto, che è imprenditore ai sensi dall'articolo 2135 del codice civile, possa esercitare l'attività.

Evidentemente - come pure viene chiarito in alcuni testi - va esplicitata la posizione dei collaboratori all'interno dell'impresa familiare, per motivi di trasparenza e perché questa manodopera familiare è indispensabile nella gran parte delle imprese agrituristiche.

Il discorso dell'attività si ricollega in un certo qual modo a quello dei locali. A nostro modo di vedere, le norme sui locali non dovrebbero specificare che gli stessi sono utilizzabili per fini agricoli; infatti, nell'attività agriturbistica si prevede la costruzione di un nuovo immobile per uso agricolo da destinarsi anche all'attività agriturbistica.

Non è molto chiara poi la norma sulla gratuità delle concessioni, che invece la legge Bucalossi lega solo alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP); la connessione con un'attività potrebbe quindi far apparire tale esonero meno giustificabile.

È da rivedere, inoltre, la distinzione fra la regione e la zona omogenea per quel che riguarda la provenienza dei prodotti; tale ambito dovrebbe essere specificato meglio alla luce del fatto che la zona omogenea potrebbe essere anche extra regionale. Ciò che si dovrebbe privilegiare è la funzione delle produzioni di qualità e tipiche nel contesto economico e sociale in cui l'attività si svolge.

Sembra che alle regioni si consenta di creare vincoli e di appesantire le norme igienico-sanitarie, che invece, come diceva il collega Buso, sarebbero da semplificare, determinando un quadro di riferimento omogeneo nel rispetto della salvaguardia

delle competenze istituzionali; in alcuni casi, a nostro giudizio, tali semplificazioni dovrebbero ricollegarsi essenzialmente alla ridotta attività esplicita in alcuni locali.

Nell'ambito della disciplina amministrativa, la prevista « prova d'esame » appare in contrasto con la qualifica agricola dell'attività; infatti, non è richiesto alcun tipo di abilitazione nel nostro ordinamento per l'esercizio dell'attività di impresa, ed in particolare di quella di impresa agricola. Sarebbe invece opportuna, per esigenze di carattere ambientale e di rapporto con il pubblico, la previsione di corsi di formazione da frequentare obbligatoriamente.

Nel settore dell'agriturismo riteniamo che non sia opportuno prevedere norme specifiche per la vendita diretta, che sono già considerate nella disciplina generale per l'imprenditore agricolo dettata dal decreto legislativo n. 228 del 2001; siamo dello stesso avviso a proposito delle norme fiscali riguardanti l'attività agriturbistica.

A nostro modo di vedere, il turismo rurale non è giuridicamente qualificabile in modo specifico. Come il turismo invernale o balneare, esso si caratterizza per il fatto di essere considerato in base al luogo dove si svolge; la sua definizione giuridica è quella di agriturismo e di impresa di turismo commerciale. Diversamente è se il legislatore procede ad individuare alcune norme generali per il turismo rurale, che include anche l'agriturismo, che comportino per l'insediamento di imprenditori di carattere generale in particolari località di pregio l'individuazione di vincoli architettonici o di compatibilità ambientale.

VALENTINO TOSATTI, *Responsabile area legale legislativa del WWF*. Desidero illustrare il documento preparato per l'audizione del 26 giugno, che non ha avuto luogo, in cui sono contenute diverse osservazioni sulle quattro proposte di legge presentate.

Siamo favorevoli alla proposta di legge n. 2635, presentata dall'onorevole Rocchi, che appare preferibile rispetto alle altre in quanto rivolge la sua attenzione in modo particolare alla tutela ambientale. Propo-

niamo di aggiungere, all'articolo 7, alcune norme volte a favorire maggiormente le attività esercitate presso le aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali), in armonia con quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991, in cui si prevede di dare priorità, nella concessione di ogni genere di finanziamenti, alle attività, specie agrituristiche produttive e di servizio, ricadenti all'interno delle aree protette.

Sulle altre proposte di legge il giudizio è generalmente favorevole, in quanto disciplinano un'attività che, ovviamente, deve essere sviluppata ed agevolata nel rispetto dei limiti stabiliti dai vincoli architettonici, cui accennava l'avvocato Grossi, delle norme paesaggistiche e di quelle dei parchi: l'agriturismo è un'attività che merita di essere incentivata con la necessaria attenzione formale ai limiti ambientali.

Esprimiamo la nostra contrarietà all'articolo 10 della proposta di legge n. 1085 dell'onorevole de Ghislanzoni Cardoli e alla proposta di legge n. 817 dell'onorevole Molinari. Nell'articolo 10 della prima proposta di legge si rileva il pericolo di un potenziale scardinamento degli strumenti urbanistici locali e di aziende che, avendo perduto la loro connotazione agricola, o stando per perderla, sviluppino o mantengano una indipendente attività di carattere recettivo e di ristorazione, che potrebbe con il tempo essere interpretata in modo corrivo, permettendo in tale maniera il dilagare nel territorio di ristoranti e di alberghi che, solo formalmente o parzialmente, sono definibili come agriturismo. Da ciò potrebbe derivare una sorta di concorrenza sleale verso i veri agriturismi, che hanno conservato la premienza ben riconoscibile dell'attività agricola su quelle ricettive e di ristorazione.

Per quanto riguarda le altre proposte di legge, proponiamo diverse correzioni, esplicitate nel documento che lasceremo agli atti della Commissione, miranti soprattutto a rendere il più possibile conformi i meccanismi e le stesse denominazioni delle leggi al decreto legislativo di attuazione della legge n. 57 del 2001.

AVELIO MARINI, *Rappresentante di Legambiente*. Signor presidente, illustrerò una breve nota che esprime la nostra posizione su questa materia.

Legambiente considera positiva ed utile ogni evoluzione legislativa in materia di agricoltura e di agriturismo, per favorire in misura crescente il legame tra uomo e territorio, delineando una maggiore caratterizzazione multifunzionale dell'agricoltura medesima. L'agriturismo può essere considerato, in seno alla multifunzionalità, un'occasione per sviluppare potenzialità sociali ed ambientali, promuovendo identità che, a livello locale e poi nazionale, si dimostrino, in tale contesto, capaci di garantire sul territorio risultati di qualità, combattendo anche la desertificazione.

Nelle aree più deboli, fragili, marginali, a rischio di desertificazione, o sensibili, come le aree protette, ciò può significare opportunità di reintrodurre pratiche agricole, reinsediare aziende agricole sul territorio (garantendo, dunque, un presidio nuovo su di esso), integrare (laddove già esista una realtà agricola produttiva) o fornire nuove opportunità di reddito, con tutti i significati di valore ambientale e sociale correlati. Dove l'agricoltura va scomparendo, l'attività agrituristica può dare nuove risposte per il reinsediamento territoriale degli agricoltori.

Per raggiungere questo scopo nelle aree sopra richiamate (da far individuare alle regioni), c'è bisogno di introdurre nella legislazione una specifica previsione di complementarità, o meglio di «connessione», per chi vi opera o decide di insediarsi. Si ritiene opportuno che, ad esempio, il tempo-lavoro sia calcolato con coefficienti correttivi (sistemazione e manutenzione del territorio, opere contro gli incendi, reintroduzione di specie e razze domestiche in via di estinzione, funzioni sociali): tutto ciò, lo ribadiamo, al fine di assicurare effettive opportunità di permanenza o reinsediamento nelle aree territoriali interessate.

Legambiente è favorevole ad una nuova legge che veda l'attività agrituristica favorire promozione, valorizzazione e consumo delle specificità e produzioni tradi-

zionali tipiche locali, sia del fondo che del mercato locale, regionale o di distretto. Sottolinea, inoltre, la necessità di prevedere all'interno della disciplina normativa meccanismi che incentivino il passaggio verso una agricoltura di qualità (che caratterizza sempre più la proposta italiana e attrae turismo nazionale ed internazionale), biologica, che premi la tracciabilità dei prodotti alimentari proposti (si pensi al caso dei prodotti *OGM free*) l'offerta di servizi di natura educativa, didattica, culturale, e sia utile alla promozione non solo dell'azienda ma anche del territorio circostante e del contesto in cui essa opera.

Anche a tal proposito, non giudichiamo opportuno introdurre una categoria di guide agrituristiche (tanto più obbligatorie), ma anzi riteniamo che nel concetto di multifunzionalità l'operatore agrituristico ed i componenti della sua famiglia ed azienda possano svolgere tale compito, magari attraverso una formazione continua, per assicurare sempre maggiore qualificazione ed aggiornamento.

Legambiente è favorevole anche all'introduzione di incentivi per territori ed operatori delle aree protette, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 394 del 1991. Invita, quindi, a non snaturare l'essenza della vera attività agrituristica e la vocazione di territori ed edifici rurali attraverso declassificazioni, mascherando attività di altra natura per evitare pericoli di invasione sul territorio rurale di nuovi insediamenti laddove invece si dovrebbero privilegiare recupero e riutilizzo di borghi e case rurali abbandonate.

La creazione di un Osservatorio nazionale sull'agriturismo è valutata positivamente e, all'interno dello stesso, Legambiente rivendica un ruolo per le associazioni ambientaliste, per dare un taglio innovativo e qualitativo ad una agricoltura orientata sempre più verso il rispetto dell'ambiente.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro intervento e per i documenti consegnati, che saranno acquisiti agli atti della Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di albergatori Federalberghi e Federazione italiana dei complessi turistico ricettivi dell'aria aperta (FAITA) e di rappresentanti dell'associazione di ristoratori Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame dei progetti di legge C. 817 Molinari, C.1085 de Ghislanzoni Cardoli, C. 1198 Losurdo e C. 2635 Rocchi in materia di « agriturismo », l'audizione di rappresentanti delle associazioni di albergatori Federalberghi e Federazione italiana dei complessi turistico ricettivi dell'aria aperta (FAITA) e di rappresentanti dell'associazione di ristoratori Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

Nel salutare i nostri ospiti, desidero precisare che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva per acquisire elementi di conoscenza utili all'esame di alcune proposte di legge di modifica della legge n.730 del 1985 in materia di agriturismo. Prima di giungere alla fine di questo percorso desideriamo ascoltare tutti i soggetti interessati, gli operatori del settore e anche coloro che vivono solo marginalmente questa realtà.

Do ora la parola al direttore generale della Federalberghi.

ALESSANDRO CIANELLA, Direttore generale della Federalberghi. È indubbio che la vigente legge sia ormai datata, in quanto dal 1985 ad oggi le attività agrituristiche hanno compiuto molta strada, si sono evolute ed è sotto gli occhi di tutti come l'agriturismo faccia ora tendenza. Lo dimostra anche la circostanza che in quest'anno di crisi del settore turistico tradizionale le attività agrituristiche hanno costituito un filone privilegiato.

I problemi che abbiamo rilevato in questi anni riguardano il fatto che queste attività, sorte per lo più come attività complementari alle attività agricole, in moltissimi casi si sono evolute in senso turistico vero e proprio, fino a rappresen-

tare complessi che è difficile definire agrituristici se non per la sola circostanza che si situano in un contesto di tipo agricolo. Ma la connotazione strutturale ed il tipo di attività che si svolge in tali complessi sono fuori di dubbio qualificabili come attività turistica in senso stretto.

Le proposte di legge di modifica della normativa in tema di agriturismo fotografano in qualche misura questa tendenza; ciò è tanto più vero se si considera che ci si pone il problema di cosa fare quando questi esercizi non abbiano più i requisiti di complementarità per i quali avevano titolo ad esercitare l'attività. Ed è proprio questa la prova che ci si avvia verso una modifica strutturale del settore; tali attività non vanno penalizzate ma incoraggiate, in quanto costituiscono un utile ed efficace contributo all'offerta turistica più generale.

Il problema è piuttosto quello di disciplinare, questa volta compiutamente e correttamente, i limiti delle attività agrituristiche in senso stretto, garantendo anche ad esse e soprattutto ai loro utilizzatori, i consumatori, condizioni di sicurezza, igiene, sanità ed accoglienza non dissimili da quelle riscontrabili nelle attività turistiche di tipo tradizionale. È evidente che non vogliamo criminalizzare nessuno, non è questo il tipo di atteggiamento corretto; il nostro orientamento è che si pervenga ad un impianto normativo che fotografi più compiutamente questa realtà e che fissi in maniera più puntuale i limiti di complementarità.

In diverse proposte si fa riferimento non più al fatturato ma al tempo di lavoro, il che porta ad una definizione a nostro giudizio incerta, che non fotografa correttamente la redditività, la quantità di lavoro e di produzione che l'attività agrituristica riesce a sviluppare. Riteniamo che una definizione più puntuale della complementarità sotto il profilo del fatturato fotograferebbe meglio alcune caratteristiche del settore.

Come ricordavo poc'anzi, vi è poi una serie di aspetti che dovrebbero essere più attentamente garantiti e dei quali parlerò

brevemente, riservandomi di trasmettere alla Commissione un documento contenente informazioni più dettagliate.

Cito, ad esempio, il riferimento alla tutela della salute dei consumatori ed al rispetto del decreto legislativo n.55 del 1997; per quanto riguarda gli obblighi, sia pur minimali, di prevenzione degli incidenti, è indubbio che un cittadino deve essere tutelato nella piccola pensione che sta nel centro di Firenze allo stesso modo che nella struttura di accoglienza turistica, più o meno grande che sia, ubicata in un centro agricolo.

Vi è poi il rispetto delle superfici minime delle camere. Delle due l'una: o queste limitazioni (che hanno afflitto e affliggono tuttora il settore dell'accoglienza tradizionale) spariscono per tutti o la misurazione delle camere e della quantità di aria di cui una persona ha bisogno deve essere uguale in qualunque ambiente.

Quanto all'obbligo della prevista comunicazione giornaliera degli alloggiati, ricordo che ciò risponde ad una esigenza di pubblica sicurezza che va assicurata anche per tali strutture (oggi vi è la possibilità di farlo più agevolmente rispetto al passato). La prevalenza poi della composizione dei pasti e dei generi di propria produzione rispetto a quelli reperiti in zona sembra essere una tendenza che si evince anche dalle proposte di legge presentate. È necessario, infine, il controllo periodico dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Sono questi i punti essenziali sui quali, secondo noi, occorre concentrare l'attenzione, con particolare riguardo al momento in cui un determinato esercizio perde la caratteristica di complementarità. In tal caso, qualora venga consentito di continuare l'attività pur essendo venuti meno i requisiti di complementarità, quell'esercizio, a seconda dei casi, deve essere qualificato a tutti gli effetti come struttura ricettiva, pubblico esercizio, campeggio o villaggio. Conseguentemente, deve essere trattato alla stessa stregua di una normale struttura che compie attività ricettiva.

In conclusione, l'orientamento della nostra federazione è nel senso di favorire lo

sviluppo delle attività agrituristiche che forniscono un contributo significativo al turismo in senso generale. Il fatto che queste strutture evolvano molto spesso verso strutture di tipo ricettivo testimonia l'arricchimento del patrimonio strutturale e ricettivo del nostro paese; sotto tale aspetto, quindi, la nostra posizione non è contraria. Occorre, però, che questa tendenza sia correttamente disciplinata, al fine di evitare che si creino forme di concorrenza sleale; quest'ultima è forse una definizione impropria o infelice, ma di fatto è come tale che viene vissuta dalla categoria che rappresento.

PLACIDO ROSI, *Rappresentante della Federazione italiana dei complessi turistico ricettivi dell'aria aperta (FAITA)*. Riallacciandomi a quanto poc'anzi affermato dal dottor Cianella, vorrei sottolineare che per parte nostra (anche come membri di Federcamping) non siamo assolutamente contrari al miglioramento del settore dell'agriturismo, in quanto facciamo parte della stessa categoria.

Colgo l'occasione per ricordare che, nonostante il settore del turismo all'aria aperta sia sempre stato considerato di secondo livello, esso ha registrato quest'anno 70 milioni di presenze ed il 45 per cento di campeggiatori sono turisti stranieri (che quindi portano valuta nel nostro paese). È a mio avviso importante anche il fatto che stiano iniziando ad arrivare turisti dai paesi dell'Est.

Vorrei ricordarvi che il fenomeno del turismo «all'aria aperta» inserito in un'azienda agricola fa nascere un nuovo tipo di operatore turistico. Mi domando, allora, se questi agricoltori siano in grado di gestire tale settore, perché occorre una specifica formazione. Dal momento che provengo da una famiglia di agricoltori, posso dirvi con estrema sincerità che spesso l'agricoltore è molto geloso della sua azienda agricola e non vuole vedere personale aggirarsi tra le sue macchine. Perciò, è necessario non scontentare il cliente: ciò che temiamo è che alla fine non vi sia differenza tra andare in un agriturismo e andare in campeggio. Oc-

corre quindi pensare a come formare questi nuovi soggetti e spiegare loro il modo con cui si dà ospitalità. Non vorremmo, signor presidente, che un'accoglienza inadeguata dei turisti provocasse addirittura una reazione negativa, perché in tal caso rischieremo entrambi di perdere i clienti.

Consegno alla Commissione un documento che contiene le nostre osservazioni.

EDI SOMMARIVA, *Direttore generale della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)*. Signor presidente, vorrei rivolgere un ringraziamento a lei e alla Commissione per la sensibilità che dimostrate nell'ascoltare le «controparti». Per come si è andato prefigurando il settore dell'agriturismo, di fatto e forzatamente siamo, purtroppo, dei controinteressati!

Prendendo spunto dalle proposte di legge che ho avuto modo di esaminare, intendo prima di tutto compiere una valutazione del settore dell'agriturismo così come oggi appare ai nostri occhi.

Tutti sappiamo che in 15 anni questo settore ha avuto una crescita formidabile, anche se, in realtà, non ne conosciamo i numeri. Noi stimiamo, comunque, che vi siano almeno 12 mila imprese di agriturismo, con un volume di affari che, a nostro avviso, è pari almeno a 2 milioni di euro. Tale volume di affari non può essere inferiore, come alcune fonti di parte documentano, perché, se lo fosse, o i prezzi delle presenze sarebbero elevatissimi, e dunque allineati con l'offerta tradizionale, oppure vi sarebbe un'evidente sottostima.

Ciò premesso, dal punto di vista della domanda, il settore ha incontrato il favore del consumatore; recentemente, mi sembra di aver rilevato che il consumatore (il turista internazionale) sta fruendo di questa struttura ricettiva, che preferiamo definire «turismo rurale» piuttosto che agriturismo. Anche dal punto di vista del riconoscimento legislativo, l'ultima riforma della legge quadro sul turismo riconosce la valenza turistica di queste imprese agricole. Ciò di per sé sembra una contraddizione in termini, soprattutto se ci si riferisce a quella che è la filosofia di fondo

della legge n. 730 del 1985, che voleva, attraverso il mercato, consentire al settore primario di ancorarsi a quello che è un valore oggettivo - il territorio, le tradizioni, le produzioni agricole, la tipicità -, sulla base di un concetto di complementarità che, a nostro avviso, è anche di sudditanza rispetto alla prevalente attività agricola.

Tuttavia, da innumerevoli segnalazioni da parte dei nostri operatori, da controlli effettuati e da evidenze fattuali risulta che questa prevalente natura agricola è andata purtroppo perdendosi, e ciò non solo secondo noi, ma anche secondo alcune associazioni agrituristiche - quelle che credono nella trasparenza e nella correttezza dei comportamenti - ed alcune associazioni ambientaliste e dei consumatori. Credo che anche questa Commissione abbia in qualche modo acquisito tale contezza e, se non ricordo male, l'abbia anche enunciata ufficialmente.

Il problema, allora, è vedere se questa riforma è ancora anticipatrice, come lo sarebbe stata quella del 1985, oppure no. Noi siamo soddisfatti dell'opera fin qui svolta dalla Commissione, perché crediamo che una riforma legislativa sia indilazionabile; tuttavia, speriamo che non sia troppo tardi, e speriamo anche che, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, le regioni vogliano accettare dei vincoli perché, di fatto, il processo di sviluppo dell'agriturismo nasce, sì, da una spinta della domanda e da una legge nazionale, ma è stato accelerato soprattutto da una miriade di leggi regionali, che sicuramente non hanno bene interpretato lo spirito della legge nazionale. Da tempo, infatti, la nostra accusa è rivolta più all'amministrazione regionale che a quella centrale.

Ci auguriamo, dunque, che l'amministrazione nazionale decida veramente di individuare gli elementi essenziali affinché l'agriturismo recuperi quella identità che rappresenta un valore per il paese e rimanga complementare all'impresa agricola e non prevalente, come attività di alloggio e di ristorazione. Noi non possiamo che essere d'accordo su questa linea. Per

quanto riguarda il merito delle proposte di riforma, ci sembra anche che i temi chiave siano sostanzialmente due o tre.

Il primo riguarda la provenienza del prodotto. Il prodotto, secondo quanto previsto dai progetti di legge, sembra avere un'origine territoriale, in misura prevalente non necessariamente aziendale, e sicuramente in misura provinciale, regionale o addirittura interregionale. Ciò non ci sembra molto corretto, ma devo dire che è oggettivamente difficile, senza una rintracciabilità reale, riuscire a garantire la trasparenza dell'origine in tutto il mercato alimentare, e non sono in quello dell'agriturismo.

Ciò che ci preme sottolineare con forza, invece, è la necessità di individuare un altro strumento per misurare la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella ristorativa. La legge n. 730 del 1985 stabilisce che l'attività di alloggio e di ristorazione deve essere svolta con manodopera proveniente dal settore agricolo. Oggi non è assolutamente così perché, con contratti «impropri», si acquisiscono forze professionali dal settore turistico, facendo anche del *dumping*. Infatti, soprattutto in alcune province che per ultime hanno affrontato il tema dell'agriturismo, si rileva con frequenza crescente che manifestazioni ristorative (quali cene, matrimoni, e via dicendo) hanno difficoltà ad essere esercitate dalla ristorazione tradizionale anche perché non vi è più la manodopera a disposizione per tale tipo di attività, poiché questo personale viene ingaggiato da chi svolge attività agriturbistica.

Ciò è sempre più frequente, quindi il problema va collegato al soggetto che svolge l'attività di alloggio e di ristorazione. Se l'azienda agriturbistica deve rimanere un'impresa agricola, è questo tipo di professionalità che deve svolgere la suddetta attività. Se osserviamo la tipologia delle colture e la dimensione aziendale e se guardiamo le innumerevoli guide esistenti sull'agriturismo, balza agli occhi che per l'80 per cento delle imprese che si definiscono agrituristiche non è possibile

svolgere attività di alloggio e di ristorazione senza ricorrere a manodopera che non sia agricola.

Inoltre, ci colpisce il fatto che qualcuno abbia avanzato la richiesta di sottoporre a studi di settore specifici l'agriturismo, perché le dimensioni economiche lo richiederebbero; ma c'è stato uno stop, e la stessa organizzazione agrituristica ritiene di dover essere sottoposta allo studio di settore dell'impresa turistica. Allora, eliminiamo le contraddizioni: se si tratta di un'impresa agricola, che deve rimanere tale, a questo punto occorrono parametri precisi che tengano conto delle dimensioni.

Certamente, vi saranno dei problemi; mi sembra che qualche progetto di legge, per ovviare al « nanismo » dell'agriturismo, apra la strada ad un'uscita dall'agriturismo *tout court* per l'ingresso in un altro mondo. A noi non pare che le previsioni contenute in tali proposte riconoscano la perdita della qualifica di impresa agricola; sembrano più una scappatoia, una via di uscita o una sorta di sanatoria che noi, in quanto categoria, rifiutiamo.

Infatti, se si ritiene che un'impresa non sia più di tipo agrituristico perché non è più prevalente l'attività agricola (e ciò è facile da determinare), la stessa deve entrare nella sfera legislativa dell'attività che vuole svolgere: se si tratta di alloggio, si applica la disciplina della ricettività; se si tratta di ristorazione, quella specifica del settore. In questo modo non ci sono azioni di *dumping*, non c'è concorrenza sleale né offerta falsa, ma c'è trasparenza nei confronti del consumatore.

Abbiamo elencato tre capisaldi per una riforma efficace ed equa in un mercato liberista. Il primo caposaldo è la tutela dei consumatori; il secondo la certezza dell'identità dell'impresa agrituristica; il terzo cosa fare per garantire un effettivo rispetto delle regole, sapendo bene che, quando il legislatore fissa i controlli, l'apparato non è sempre in grado di attuarli, creando così scontentezza in tutti i settori dell'attività economica.

Per quanto concerne la tutela dei consumatori, la sicurezza alimentare è un

valore trasversale perché interessa tutti i consumatori e deve interessare tutti coloro che danno da mangiare agli stessi: non si possono creare zone d'ombra e privilegi, perché la sicurezza alimentare è un diritto-dovere di tutto il mercato. Lo stesso vale per la tracciabilità dei prodotti: siamo consapevoli della difficoltà oggettiva di rispettare questo principio, però è troppo frequente l'acquisizione di prodotti non nella provincia o nella regione, ma nella grande distribuzione.

Sappiamo che almeno il 50 per cento delle imprese agrituristiche si servono dai grandi distributori, né più né meno come un ristorante o un albergo. Tutto ciò non viene reso noto ai consumatori; in occasione di un'indagine che abbiamo svolto un anno fa con il CIR, venne chiesto a questi ultimi in quale attività riconoscessero maggiore tipicità ed autenticità: il 70 per cento indicò l'agriturismo, ma questo è un falso storico, non è riscontrabile.

Per quanto concerne la certezza di identità dell'impresa agrituristica, si tratta di trovare degli strumenti chiari, inequivocabili e non interpretabili, soprattutto dalla regione, per stabilire le dimensioni che deve avere l'azienda. Un'azienda agricola che ha 0,6 ettari e vuole svolgere un'attività agrituristica non è in condizione di farlo, soprattutto se la coltura di tali ettari non è legata ai prodotti che si intendono somministrare. Non avanziamo una critica *tout court* a tutto ciò che è agriturismo; vorremmo solo riuscire a discriminare tra ciò che è vero e ciò che è falso.

In molte regioni esiste un meccanismo che condiziona l'attività di somministrazione alla definizione di un numero massimo di pasti: ma sappiamo che tale meccanismo viene disatteso, perché le eccezioni sono contemplate, i controlli si effettuano una volta all'anno e, quindi, chi controlla ritiene che questa accezione dei pasti non sia contingente rispetto al momento della somministrazione ma cumulabile nel tempo.

Sicuramente la previsione di una sorta di « sanatoria » o di emancipazione dell'impresa deve essere strettamente colle-

gata all'abbandono della fattispecie agricola e all'acquisizione di quella del commercio: così ha un significato, altrimenti si avrebbero dei soggetti ibridi, che non sono né imprese agricole né imprese commerciali e che fanno maggiori danni al mercato e alla concorrenza.

Per ciò che concerne i controlli e le regole, non è chiaro chi debba e chi voglia controllare le attività agrituristiche, perché nel nostro paese i controlli sono a macchia di leopardo. Per esempio, nella regione Veneto da due anni sono sicuramente lodevoli, in perfetto equilibrio e sintonia tra le attività delle associazioni agrituristiche e quelle commerciali, senza polemiche e nell'interesse del consumatore. Per contrapposizione, in altre regioni come la Puglia non si fa assolutamente nulla; le cosiddette masserie sono per l'80-85 per cento di tipo abusivo ma non vengono sottoposte ad alcun controllo: la polizia annonaria, gli agenti forestali, i NAS, le ASL teoricamente dovrebbero tutti intervenire ma, di fatto, nel dubbio nessuno si muove.

Non è possibile svolgere un'istruttoria all'acqua di rose, come avviene ora, senza una commissione che faccia da contraltare, con il rilascio di autorizzazioni in alcuni casi del tutto illegittime, e senza verificare nel tempo la sussistenza dei requisiti. Per quanto riguarda il settore della ristorazione, abbiamo stimato un'evasione fiscale almeno pari a 180 milioni di euro e un'evasione contributiva di 36 milioni di euro: sono dati che attraverso gli studi di settore non possono emergere perché non si è voluto dedicare tali studi a queste 12 mila imprese che fanno 2 milioni di euro di fatturato.

Tutto ciò crea tensione e conflitto all'interno del mercato. Crediamo che la prevenzione e la formazione, vista la difficoltà di effettuare i controlli, siano tra le soluzioni migliori e che l'Osservatorio nazionale costituisca sicuramente un'ottima cosa. Ci piacerebbe, con spirito non di polemica ma di collaborazione, farne in qualche modo ufficialmente parte, come sta avvenendo nella regione Veneto, dove negli osservatori provinciali ci sono anche

dei rappresentanti del turismo che collaborano con gli agricoltori, con gli agriturismi e con le amministrazioni pubbliche. Tutto ciò ha veramente svelenito gli animi, ha consentito di monitorare il fenomeno evolutivo, di guidarlo verso comportamenti corretti, che vorremmo fossero anche oggetto di una formazione pubblica mirata nei confronti di coloro che si avventurano in questa vicenda.

In definitiva, riteniamo che sia un nostro diritto difendere le nostre imprese ma, soprattutto, il mercato e il consumatore. Crediamo, quindi, in un recupero forte dell'identità dell'agriturismo, nell'evitare sanatorie che non sarebbero assolutamente giustificate e in un'operazione di prevenzione che ci veda coinvolti proprio per raggiungere meglio gli obiettivi appena delineati.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendano porre domande o formulare richieste di chiarimento.

LINO RAVA. Vorrei ringraziare i rappresentanti delle associazioni qui presenti per avere accolto il nostro invito e, soprattutto, per aver espresso con estrema chiarezza le loro posizioni.

Il gruppo dei democratici di sinistra è perfettamente cosciente dei problemi che sussistono nel mantenimento dei confini e l'intento delle proposte di legge al nostro esame è proprio quello di ridefinire i confini dell'attuale attività agriturbistica, per evitare quella sovrapposizione che, in maniera molto decisa, avete sottolineato. In questo senso credo che - e su ciò vi prego di fare una riflessione - la legge di orientamento, laddove parla di attività connesse, contenga già una linea di soluzione a cui possiamo riferirci. Voglio sottolineare che, comunque, uno dei nostri obiettivi è quello di approvare delle norme che siano in grado di essere rispettate perché, ad esempio, i problemi che oggi nascono dall'autoapprovvigionamento sono anche determinati dal fatto che è veramente complesso poter sostenere certe percentuali di spesa.

Quindi, l'ottica di allargare alla zona un territorio omogeneo è proprio quella di

non legarlo soltanto alla singola azienda ma di cercare di individuare un territorio le cui aziende possano utilizzare derrate provenienti dallo stesso.

Concludo dicendo che il ruolo delle regioni è fondamentale, così come lo sono i controlli. Al riguardo, condivido del tutto quanto è stato detto. Una delle possibili soluzioni viene indicata nella nostra proposta di legge relativa all'istituzione di una agenzia per la sicurezza alimentare, che affronta proprio il tema della differenziazione dei vari livelli ed organismi di controllo. L'idea è quella di metterli in rete, in modo tale da creare un unico soggetto che determini modalità e criteri, coordinando anche i diversi organismi che operano i controlli.

Da ultimo, signor presidente, voglio esprimere un rammarico. Le audizioni sono importantissime e la nostra Commissione, anche grazie alla sua determinazione nel programmarle, ne ha svolte mol-

tissime. Il rammarico è che oggi non è presente nessun esponente dei gruppi di maggioranza, tranne lei, signor presidente, che peraltro li rappresenta in maniera egregia ed è anche presentatore di una delle proposte di legge in materia. Credo che su questo occorra una riflessione, anche per il dovuto rispetto nei confronti degli auditi.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Rava e gli ospiti intervenuti.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 7 ottobre 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO